

osti a una disciplina nazionale, stabilita in parte ex lege e in parte in virtù di contrattazione collettiva e divenuta, su base consensuale, parte integrante del contenuto del singolo contratto, secondo la quale i periodi pregressi di lavoro dei lavoratori nel settore del trasporto su rotaia non vengono mai computati se maturati prima del compimento del diciottesimo anno e vengono computati solo per metà se maturati dopo il raggiungimento di tale età ma non presso un'impresa nazionale «parastatale» o presso lo stesso datore di lavoro nazionale, senza tener conto delle capacità e delle conoscenze acquisite in concreto dal lavoratore.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo delle retribuzioni arretrate compiuto mediante computo, conformemente al diritto dell'Unione, dei periodi pregressi di lavoro precedentemente ignorati (in toto sino al compimento del diciottesimo anno e per metà a partire dal raggiungimento di detta età e sino all'assunzione del ricorrente presso la resistente), rilevi il fatto che i periodi pregressi di lavoro computati sono stati maturati nel periodo ricompreso tra il 1° dicembre 1965 e il 24 novembre 1974 e, quindi, anteriormente all'adesione dell'Austria all'UE/CEE e alla prima sentenza sul principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il diritto dell'Unione, al suo stato attuale, in particolare il principio di effettività, osti a disposizioni di diritto nazionale in virtù delle quali risulti integralmente prescritto il diritto del lavoratore, successivamente pensionato, a richiedere nei confronti del proprio datore di lavoro il versamento di arretrati a titolo di retribuzione e di trattamento pensionistico risultanti dal computo, effettuato in senso conforme al diritto dell'Unione ai sensi della prima questione, dei periodi pregressi di lavoro maturati all'estero e prima del compimento del diciottesimo anno di età, considerato che tale diritto non gli era riconosciuto in base alla normativa nazionale e che di fatto poteva essere oggettivamente azionato soltanto a seguito della pronuncia, il 30 novembre 2000, della sentenza C195/98, *Österreichischer Gewerkschaftsbund — Gewerkschaft öffentlicher Dienst e*, il 18 giugno 2009, della sentenza C88/08, *Hütter*.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se dal diritto dell'Unione, al suo stato attuale, in particolare dall'efficacia orizzontale del principio della parità di trattamento e/o del divieto di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori, derivi l'obbligo, per un datore di lavoro del settore del trasporto su rotaia, con circa 40 000 dipendenti e un'organizzazione strutturata in modo gerarchico e capillare, di comunicare ai propri lavoratori e alle rappresentanze dei lavoratori le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, pubblicate anche a mezzo stampa, da cui risulti il contrasto con il diritto dell'Unione delle modalità di calcolo sino a quel momento adottate dal datore di lavoro stesso nel computo dei periodi pregressi di lavoro e che possano comportare, inter alia, il pagamento di arretrati sulle retribuzioni.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Olanda) il 3 ottobre 2012 — Almer Beheer BV e altri/Van den Dungen Vastgoed BV e altri**

(Causa C-441/12)

(2013/C 9/48)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrenti:* Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV

*Resistenti:* Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla pubblicazione di un prospetto <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di pubblicazione in essa previsto in linea di principio (fatte salve le esenzioni e le deroghe in essa previste per casi particolari) è applicabile anche alla vendita forzata di strumenti finanziari.
- 2) a) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la nozione di «corrispettivo totale dell'offerta», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), della direttiva sul prospetto, debba essere interpretata nel senso che, in caso di una vendita forzata di strumenti finanziari, occorre basarsi sul ricavato ragionevolmente previsto, tenendo conto del carattere particolare di una vendita forzata, anche se siffatto ricavato previsto è notevolmente inferiore al valore commerciale.
- b) In caso di risposta affermativa alla prima questione, ma di risposta negativa alla questione 2(a), come si debba interpretare la nozione di «corrispettivo totale dell'offerta», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), della direttiva sul prospetto, segnatamente nel caso di una vendita forzata di strumenti finanziari.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64).